

# **TI\_GERICHTE 12.1997.68 vom 28. April 1997**

TI Tribunale d'appello, 1997-04-28, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_12.1997.68](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_12.1997.68)

FR: TI\_GERICHTE 12.1997.68 du 28 avril 1997

IT: TI\_GERICHTE 12.1997.68 del 28 aprile 1997

## **Regeste**

Sentenza o decisione senza scheda

## **Erwägungen**

### **E. 1**

L'art. 836 CCS stabilisce che le ipoteche legali determinate dalle leggi cantonali per i rapporti di diritto pubblico od altri rapporti di carattere obbligatorio generale per tutti i proprietari di fondi, non richiedono per la loro validità l'iscrizione nel registro fondiario, salvo contraria disposizione. La giurisprudenza ha già avuto modo di stabilire che questa norma lascia semplicemente sussistere i diritti di pegno legali delle legislazioni cantonali, le quali sono pertanto libere nella determinazione dell'estensione e del grado: il diritto federale impone soltanto la forma dell'ipoteca e, trattandosi di garanzie per pretese fiscali cantonali, esige che l'imposta abbia una relazione particolare con il fondo da gravare ( DTF 110 II 237 con rif.). In Ticino giusta l'art. 229 cpv. 1 vLT (cfr. art. 252 cpv. 1 LT) per il pagamento di tutte le imposte cantonali e comunali che hanno una relazione particolare con l'immobile è riconosciuta al Cantone ed ai Comuni un'ipoteca legale secondo l'art. 836 CCS (cfr. pure art. 183 LAC). Il cpv. 2 della medesima norma prevede che la relativa pretesa d'imposta è stabilita mediante conteggio da intimare per raccomandata alle parti interessate, con facoltà di reclamo all'autorità di tassazione ex art. 175 segg. vLT, nonché di ricorso alla Camera di diritto tributario del Tribunale di appello ex art. 181 segg. vLT (cfr. art. 253 cpv. 1 e 2 LT).

### **E. 2**

Ci si potrebbe innanzitutto chiedere se il giudice civile, cui sono demandate le azioni di contestazione della graduatoria ex art. 250 LEF, sia o meno competente a decidere su questioni di carattere fiscale, chiaramente di natura pubblicistica, come quelle che ci occupano.

#### **E. 2.1**

A questo proposito va rilevato che, con sentenza 24 marzo 1994 in re Stato del Cantone Ticino, ricorrente contro l'operato dell'autorità di vigilanza del Canton Soletta in materia LEF ( DTF 120 III 32), il Tribunale federale ha mutato la giurisprudenza pubblicata in DTF 48 III 228 e di seguito ripetutamente confermata, argomentando che nel corso di una procedura fallimentare non poteva essere del tutto esclusa la possibilità di contestare l'esistenza e la misura di un credito di diritto pubblico: ciò valeva in particolare a proposito dell'ipoteca legale, giacché il fatto che un credito fosse collocato in un rango che non gli spettava poteva arrecare pregiudizio agli altri creditori. L'alta Corte ha quindi concluso che l'azione di contestazione della graduatoria doveva essere ammessa anche per i crediti di diritto pubblico e che competente a dirimere in concreto il contenzioso fosse il giudice del fallimento. Questo nuovo indirizzo giurisprudenziale, peraltro già fatto proprio da questa

Camera ( IICCA

## **E. 2.2**

La competenza formale del giudice del fallimento a statuire in un contenzioso di carattere fiscale nell'ambito di una procedura di contestazione della graduatoria -sancita dal Tribunale federale- deve tuttavia essere ben distinta dalla competenza materiale: in altre parole, se è vero che una tale contestazione deve essere considerata ricevibile in ordine e può di conseguenza essere decisa dal giudice civile, nulla è però ancora dato a sapere sulle modalità di esecuzione di tale esame. Questa Camera ha già avuto modo di pronunciarsi in merito alla competenza materiale del giudice del fallimento in tali vertenze ( IICCA 22 maggio 1995 in re G.M. SA/Comune di G. e lc., 27 settembre 1995 in re L.K./S.C.T., 29 agosto 1996 in re G.K./S.C.T.), giungendo alla conclusione che nell'ambito di un'azione di contestazione dell'elenco oneri il giudice civile non era assolutamente vincolato da eventuali decisioni dell'autorità fiscale (anche quelle cresciute in giudicato; di altro parere: Lorandi , in AJP 1994 p. 1328; Amonn/Gasser , Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 6. ed., Berna 1997, N. 49 p. 373): in effetti la circostanza che la procedura fiscale -con il suo eventuale corollario di un contenzioso di carattere amministrativo-giudiziario, da effettuarsi nelle forme stabilite dal diritto tributario- fosse terminata, pendente o neppure iniziata, se da un lato poteva senz'altro importare al debitore d'imposta (in casu: la fallita), dall'altro però non risultava in alcun modo determinante per il terzo creditore che interveniva nell'ambito dell'azione di contestazione dell'elenco oneri, tanto è vero che questi nella procedura civile di cui all'art. 250 LEF (basata, diversamente da quella fiscale, sul principio attinatorio) poteva comunque ancora contestare l'esistenza, l'ammontare ed il rango del credito insinuato dall'ente pubblico, ritenuto che spettava a quest'ultimo -in base ai principi che regolano l'onere della prova (art. 8 CC; IICCA 22 maggio 1995 in re G.M. SA/Comune di G. e lc., 27 settembre 1995 in re L.K./S.C.T., 29 agosto 1996 in re G.K./S.C.T., 4 novembre 1996 in re S. in liq./Comune di A.; Cocchi/Trezzini , CPC, ad art. 183, n. 12; Brunner/Houlmann/Reutter , Kollokations- und Widerspruchsklagen nach SchKG, Berna 1994, p. 129)- provare che le premesse per iscrivere in graduatoria il credito fiscale erano date. Vero è che in alcune recenti sentenze, era stata indicata l'applicazione dell'art. 63 RUF da parte del giudice civile nel caso in cui la procedura fiscale fosse ancora pendente, o ancora in assenza della prova della sua effettiva crescita in giudicato ( IICCA

## **E. 5**

maggio 1994 in re S. in liq./Comune di B., 26 maggio 1994 in re G.K./S.C.T., 4 novembre 1996 in re S. in liq./Comune di A.): come noto, in virtù di questa norma i crediti che formano oggetto di liti già pendenti davanti all'autorità giudiziaria al momento dell'apertura del fallimento vengono dapprima registrati nella graduatoria soltanto pro memoria, senza fare oggetto di speciale decisione da parte dell'amministrazione, precisando ai capoversi seguenti che, se il processo viene continuato, il credito sarà, a seconda dell'esito di quella procedura, cancellato o collocato definitivamente nella graduatoria (cfr. anche Fritsche/Walder , op. cit., ibidem). Tale indirizzo deve tuttavia essere abbandonato: in primo luogo per il fatto che la competenza ad annotare un credito pro memoria ex art. 63 RUF spetterebbe unicamente all'amministrazione del fallimento o, a seguito di un reclamo giusta l'art. 17 LEF, alla Camera di esecuzione e fallimento del Tribunale di appello quale autorità di vigilanza (cfr. Lorandi/Camponovo , Die Kollokation öffentlich-rechtlicher Geldforderungen im Konkurs und beim Nachlassvertrag mit Vermögensabtretung, in AJP

1993 p. 1476; Pedrolì, op. cit., p. 554) -ciò che comporterebbe l'inammissibilità di un'eventuale annotazione ordinata dal Pretore o da questa Camera civile d'appello ( ICCA 29 novembre 1993 in re G. e Ic./Banca X; DTF 86 III 23); in secondo luogo vista la sostanziale irrilevanza della procedura fiscale per il terzo creditore, perché non vi è alcun valido motivo per derogare alla regola generale e con ciò escludere in tali circostanze la competenza materiale del giudice civile. 3. sull'appello dell'attrice Come accennato, con il suo gravame l'attrice postula la riduzione dei crediti d'imposta che il Pretore aveva provveduto ad annotare pro memoria nella graduatoria. Per le ragioni appena esposte, l'appello deve essere dichiarato irricevibile: se, come si è detto, è infatti inammissibile chiedere con un'azione di contestazione dell'elenco oneri un'annotazione pro memoria ai sensi dell'art. 63 RUF -tale richiesta dovendo semmai essere proposta mediante reclamo alla Camera di esecuzione e fallimento del Tribunale d'appello- deve parimenti essere considerato inammissibile un appello che si limita a chiedere la riduzione degli importi così annotati, lo stesso essendo a sua volta finalizzato all'annotazione di determinati importi (anche se ridotti). 4. Ne discende la reiezione in ordine dell'appello dell'attrice, ritenuto che la tassa di giustizia, le spese e le ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC). 5. sull'appello del convenuto Ciò premesso, nella fattispecie si tratta di esaminare se possano essere iscritte nell'elenco oneri da un lato le imposte immobiliari 1988-1993 (cons. 6) e dall'altro le imposte sull'utile relative agli anni 1988-1993 (cons. 7).

#### **E. 6**

imposte immobiliari 1988-1993 Concretamente, mentre la registrazione nell'elenco oneri della graduatoria dell'imposta immobiliare 1993 non può essere ammessa, tale imposta non essendo dovuta dalla fallita, ma rientrando invece tra i debiti della massa -l'imposta immobiliare 1993 è infatti a carico di colui che è proprietario dell'immobile il 1.1.1993 (art. 89 vLT; Bottoli, Lineamenti di diritto tributario ticinese, Porza 1977, p. 194)- nulla osta all'iscrizione delle imposte immobiliari 1988 - 1992: il credito fiscale è infatti scaduto (art. 217 cpv. 4 lett. d e art. 89 vLT) ed esigibile, mentre non è più contestato a questo stadio della lite che l'imposta immobiliare possa regolarmente godere del beneficio dell'ipoteca legale. Quanto all'ammontare del credito fiscale dovuto -per altro nemmeno contestato-, quest'ultimo dipende dal valore di stima del fondo, atteso che per l'imposta cantonale si farà capo all'aliquota dello 0.2 % (art. 92 lett. b vLT): nel caso concreto, tenuto conto che il valore di stima dell'immobile della fallita è di fr. 2'230'160.- (cfr. doc. C, F e 2) l'imposta immobiliare annualmente dovuta ammonta a fr. 4'460.30.

#### **E. 7**

imposte sull'utile 1988-1993 Pacifico che l'imposta sull'utile di una società immobiliare e meglio l'imposta su quella parte di utile che deriva direttamente dalla gestione di un immobile possa godere del beneficio dell'ipoteca legale ( ICCA 29 agosto 1995 in re G.K./S.C.T., 27 settembre 1995 in re L.K./S.C.T.), è innanzitutto chiaro che le imposte sull'utile 1991-1993 non possono essere ammesse e ciò già per il semplice fatto che il convenuto ed appellante non ha saputo portare alcun elemento atto a determinare se ed eventualmente in quale misura tali imposte fossero dovute (tanto è vero che, per quegli anni, non è stata prodotta né la dichiarazione d'imposta della fallita, né la relativa tassazione, ordinaria o d'ufficio), non potendo evidentemente neppure essere sufficiente a tale scopo la sola circostanza che nell'anno 1990 la società abbia conseguito un utile (è infatti addirittura notorio che l'utile di una società varia di anno in anno, e ciò per via delle incognite che si presentano in ogni esercizio annuale). Per gli anni 1988-1990 la situazione

è per contro diversa, se non altro per il fatto che le dichiarazioni d'imposta e le notifiche di tassazione sono state allestite, versate agli atti (doc. 4-6): dalla documentazione allegata -ed in particolare dai bilanci 1988-1990 della fallita- si è così potuto appurare che la società in questione aveva conseguito un utile di fr. 11'277.- nell'esercizio 1988, di fr. 43'210.- nel 1990 e una perdita di fr. 800.- nel 1989; per il pagamento delle imposte erano stati accantonati fr. 1'600.- nel 1988, fr. 8'837.- nel 1989 e fr. 8'964.- nel 1990; quanto alle riprese operate dal fisco per "interessi sul capitale proprio dissimulato", le stesse sono state calcolate conformemente al diritto tributario (la relativa aggiunta corrisponde infatti alla differenza tra tutti gli interessi passivi esposti dalla società nel conto perdite e profitti e quelli massimi ammessi, a loro volta calcolati retribuendo il capitale proprio dissimulato -la parte di capitale eccedente quello imponibile, che per una società immobiliare non può essere inferiore ad 1/5 degli attivi determinanti (attivi del bilancio dedotte le perdite riportate)- in base a tassi d'interesse stabiliti annualmente dall'Amministrazione federale delle contribuzioni con i prontuari 28 dicembre 1987, 1° febbraio 1990, 10 luglio 1990 e 10 luglio 1993; cfr. art. 71 e 79 vLT; RDAT II/1994 sentenza 8t p. 359 e segg.), di modo che vanno senz'altro confermate quale ulteriore elemento dell'utile le somme di fr. 12'366.- nel 1988, di fr. 32'629.- nel 1989 e di fr. 26'911.- nel 1990; non è stato per contro provato il motivo per una ripresa di altri fr. 5'330.- per "adeguamento interessi attivi" operata nel 1989, di modo che quest'ultima posizione dell'utile non può essere considerata. Essendo stato provato un utile imponibile nel 1988 di fr. 25'243.- (fr. 11'277.- + fr. 1'600.- + fr. 12'366.-), nel 1989 di fr. 40'666.- (fr. 8'837.- ./ fr. 800.- + fr. 32'629.-) e nel 1990 di fr. 79'085.- (fr. 43'210.- + fr. 8'964.- + fr. 26'911.-), la relativa imposta sull'utile ammonta nel 1988 a fr. 1'811.25, nel 1989 a fr. 4'475.10 e nel 1990 a fr. 9'480.- (art. 72 vLT); tenuto conto che nel 1989 e nel 1990 una minima parte dell'utile (fr. 452.90 su fr. 173'275.90 rispettivamente fr. 8'007.70 su fr. 199'034.80) non è stato conseguito tramite gli affitti, ma tramite una posizione "interessi attivi", che come tale non concerne direttamente l'immobile, le somme al beneficio dell'ipoteca legale vanno ridotte per quegli anni rispettivamente a fr. 4'463.40 e a fr. 9'098.60.

## **E. 8**

Poiché l'appellata non ha contestato le modalità di conteggio degli interessi dovuti sull'imposta, nel presente giudizio gli stessi verranno riconosciuti secondo la medesima proporzione con cui sono stati insinuati a suo tempo ( IICCA 22 maggio 1995 in re G.M. SA/Comune di G. e lc., 27 settembre 1995 in re L.K./Comune di A.). Le imposte a favore dello Stato, al beneficio dell'ipoteca legale, saranno quindi per l'anno 1988 di fr. 7'370.40 (imposta immobiliare fr. 4'460.30 + imposta sull'utile fr. 1'811.25 + interessi fr. 1'098.85), per l'anno 1989 di fr. 4'343.35 (imposta immobiliare fr. 4'460.30 + imposta sull'utile fr. 4'463.40 ./ accredito fr. 4'689.- + interessi fr. 108.65), per l'anno 1990 di fr. 9'049.85 (imposta immobiliare fr. 4'460.30 + imposta sull'utile fr. 9'098.60 ./ accredito fr. 4'740.- + interessi fr. 230.95), per l'anno 1991 di fr. 4'616.05 (imposta immobiliare fr. 4'460.30 + interessi fr. 155.75) e per l'anno 1992 di fr. 4'552.75 (imposta immobiliare fr. 4'460.30 + interessi fr. 92.45).

## **E. 9**

Ne discende, in parziale accoglimento dell'appello, che i crediti d'imposta cantonale 1988-1992 di complessivi fr. 29'932.40 vengono mantenuti nell'elenco oneri della graduatoria, mentre l'imposta 1993 viene stralciata.

## E. 10

marzo 1997 della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 5, invariati gli altri dispositivi, è così riformata: 1. La petizione è parzialmente accolta. § L'elenco oneri speciale dell'8 luglio 1996 relativo alla part. \_\_\_\_\_ RFD di \_\_\_\_\_ deposto come parte integrante della graduatoria del fallimento della \_\_\_\_\_ in liquidazione è modificato nel senso che i crediti d'imposta insinuati dallo Stato del Cantone Ticino per gli anni 1988-1992 vengono iscritti per complessivi fr. 29'932.40 nel medesimo, mentre il credito d'imposta 1993 viene per contro stralciato. IV. Le spese della procedura d'appello, consistenti in a) tassa di giustizia fr. 480.- b) spese fr. 20.- Totale fr. 500.- da anticiparsi dall'appellante Stato del Cantone Ticino, restano a suo carico nella misura di 4/7 e per 3/7 sono poste a carico dell'appellata, a cui l'appellante rifonderà fr. 200.- per parti di ripetibili d'appello. V. Intimazione a: - \_\_\_\_\_ Comunicazione alla Pretura del distretto di Lugano, Sezione 5 Per la seconda Camera civile del Tribunale d'appello Il presidente Il segretario

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.